

candidati che gli sono più benevisi. Il Governo deve rimanere assolutamente estraneo alle elezioni. Altrimenti illusorie diventano le Costituzioni le meglio congregate, perchè può accadere che gli eletti non rappresentino la nazione, ma il Governo, ed allora non c'è più equilibrio tra i poteri. Del resto questo non impedisce che gli agenti del Governo e gli stessi ministri, come privati elettori, adoperino mezzi onesti pel trionfo di questo o di quell'altro candidato. Ma nel caso di cui ragioniamo non si allegano fatti tali che indichino una pressione governativa, atta a togliere la libertà del voto.

Al principio del suo ultimo discorso mi parve che l'onorevole De Viry si adontasse che io dicessi che egli recava alla Camera le circostanze di fatto che erano a sua conoscenza, perchè abitatore del collegio elettorale di Nizza. Se tale è il senso delle sue parole, lo prego di spiegarsi apertamente, imperciocchè non ho fatto altro che accennare alle cose da lui dette realmente; ed invero, non ha egli detto esistere in Monaco un medico, di cui ha designato il nome, e non ha egli pure parlato di un omonimo che votò per un altro? Queste ed altre circostanze che si vedranno nel rendiconto della Camera, e che sono persuaso saranno genuine, come sono state pronunciate dall'onorevole deputato mi liberano dalla taccia di non avere ben afferrato il senso delle sue parole.

Vengo ora alla questione più importante, la quale, se male non mi appongo, è il vero perno di tutta questa discussione: voglio parlare della interpretazione che deve darsi alla legge elettorale.

Il deputato di St-Julien cita l'articolo 17, il quale vieta che un elettore voti in due collegi. Questo lo sappiamo tutti, ed è evidente la ragione di questo divieto. Chi vota due volte viola l'eguaglianza che deve esistere fra cittadini di uno stesso Stato. Ma segue forse da ciò che nulli siano questi voti doppi? Vediamo.

Io parlo ad un dotto magistrato, che meglio di me conosce il precetto di Celso, il quale disse: *Incivile est nisi tota lege perspecta de aliqua eius parte iudicare*. Non fermiamoci dunque all'articolo 17, ma vediamone altri della stessa legge elettorale, procurando di conciliare insieme le loro disposizioni.

Primieramente l'articolo 81 stabilisce che niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione del deputato se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente. Dunque per parità di ragione devono essere ammessi a votare tutti coloro che sono iscritti nella lista; dunque, come lo sono gli illetterati, coloro che non pagano censo, così lo devono anche essere coloro che già hanno votato.

Badate ancora all'articolo 54, il quale dice che sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa

dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Le disposizioni degli articoli 54 ed 81 sembrano contrarie a quelle dell'articolo 17, e sussiste tale contraddizione se questo ultimo articolo è interpretato come lo interpreta il deputato De Viry. Ma contraddizione non può esservi tra più articoli di una stessa legge. Dunque bisogna dire che l'articolo 17 dà norma alla formazione delle liste, ma che una volta che queste sono formate, esse sole danno norma alla votazione, cioè esse sole determinano chi debba o non debba essere chiamato a votare. Mantengo dunque la mia opinione per il convalidamento dell'elezione.

DE VIRY. L'honorable M. Michelini m'attribue des opinions que je n'ai point émises. Je le prierai de se rappeler qu'il ne s'agissait pas de bulletins mal écrits, mais d'un bulletin qui porte le nom de *Luigi Bottieri*. C'est pour ce motif que le bureau du collège électoral de Nice n'a pas voulu l'attribuer à M. Bottero, parce que c'était le nom d'une autre personne.

PRESIDENTE. Non potrei lasciarlo continuare dal momento che vi sono altri oratori iscritti che hanno chiesta la parola prima di lui.

DE VIRY. Si la Chambre veut attribuer à M. Bottero ce bulletin, elle ferait ce que le collège électoral de Nice n'a pas cru pouvoir faire à cause de la différence qui existe entre ces deux noms. Jusqu'à présent on a confondu les noms. On répète toujours *Luigi Bottero*, et c'est *Luigi Bottieri* qui est écrit. Cette confusion est-elle volontaire ou non? Je ne le sais, mais ce que je vois c'est qu'on ne donne pas ainsi une idée bien exacte, bien précise du fait.

L'autre explication est relative à la question de l'homonyme prétendu. Il ne s'agit pas de deux noms semblables: l'une est *Bermois* et l'autre *Moïse* simplement. Il ne s'agit donc pas d'un homonyme, mais de deux noms tout à fait différents.

PRESIDENTE. La parola sarebbe al deputato Biancheri; ma, avendo già parlato due volte, non posso più accordargliela.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Domanderei alla Camera se voglia approvare la chiusura della discussione.

Voci. Sì! sì!

MAZZA. Domando la parola per dare alcune spiegazioni.

Voci. No! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Coloro che intendono che sia chiusa la discussione, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è deliberata.)

Ora, essendosi fatta una proposta d'inchiesta, e questa racchiudendo una questione sospensiva, la metterò dapprima ai voti.

Nel caso poi che l'inchiesta venga dalla Camera rigettata, metterò in seguito a partito prima la validità delle cinque schede, a meno che la Camera volesse senz'altro procedere alla votazione sulla conferma dell'elezione.